



Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 117/2017, art. 82 c. 5, ed esente ad imposta di registro ai sensi del D.Lgs 117/2017, art. 82 c. 3

ASSEMBLEA ORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.05.2021

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 18.00, in videoconferenza, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'ASSOCIAZIONE HESPERIA BIMBI ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti :

- Pisani dr. Paolo – nato a Modena il 21.04.1954 – residente in Formigine, via Malatesta n. 4 – C.F. PSNPLA54D21F257O - Presidente
- Meli dr. Marco – nato a Genova il 03/12/1953 – residente in Modena, via Tassoni 72/1 – C.F. MLEMRC53T03D969S – Vice-presidente
- Gambetti dr. Daniela – nata a Modena il 28.12.1972 – residente in Castelfranco Emilia, via Germania n. 2 – C.F. GMBDNL72T67F257T – segretario
- Reggiani dr. Stefano – nato a Modena il 07/06/1960 – residente in Modena, viale Medaglie d'oro n. 33 – C.F. RGGSFN60H07F257Y – tesoriere

assume la presidenza il sig. Pisani dr. Paolo che chiama a fungere da segretario la dot.sa Marina Caselli che accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente la totalità dei soci tutti collegati in videoconferenza. Pertanto ai sensi del vigente Statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea per l'approvazione delle modifiche apportate allo Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 art. 101 c.2. Si procede alla lettura dello Statuto modificato come sopra.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione.

DELIBERA

L'Assemblea all'unanimità delibera tutte le modifiche apportate allo statuto vigente nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, al fine del rispetto di quanto richiesto dall'art. 101 c. 2 citato per poter continuare ad essere annoverati tra gli Enti del Terzo settore anche nel periodo di transizione della normativa.

L'Assemblea pertanto approva integralmente lo statuto adeguato alle nuove disposizioni ed allegato al presente verbale, il quale resta sospensivamente condizionato all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104 c. 2 del D.Lgs. 117/2017.

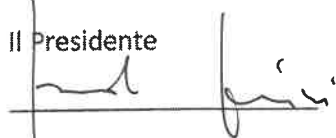
Di contro lo statuto attualmente in vigore, corrispondente ai requisiti onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997, mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi della condizione sospensiva richiamata precedentemente.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

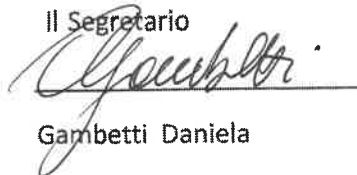
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente



Pisani Paolo

Il Segretario



Gambetti Daniela



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **HESPERIA BIMBI**; assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione HESPERIA BIMBI è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale quali:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166**, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della **legge 28 marzo 2003, n. 53**, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'associazione si propone di:

1. assistere i bambini di qualsivoglia nazionalità affetti da patologie congenite od acquisite che limitano la qualità di vita o ne possono causare la fine ;

2. sostenere le famiglie indigenti dei bambini di cui al punto precedente offrendo loro il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di cure mediche, terapie e interventi chirurgici;

3. favorire il progresso medico per il trattamento di patologie congenite od acquisite di riscontro non frequente e per le quali non esiste ancora una copertura assistenziale adeguata.

In particolare l'associazione, per il raggiungimento degli scopi suddetti, potrà:

a) organizzare e coordinare corsi e meeting scientifici, diretti a medici, infermieri e personale tecnico-sanitario anche provenienti da paesi in via di sviluppo che vengono formati nei loro paesi o in Italia;

b) organizzare, coordinare ed effettuare interventi chirurgici e prestazioni sanitarie, acquistare apparecchiature e materiali tecnici da offrire gratuitamente a centri medici per il trattamento delle patologie infantili;

c) raccogliere fondi per sostenere le spese organizzative di équipe mediche dell'associazione che si recheranno presso centri medici per effettuare interventi e realizzare programmi didattici in cooperazione scientifica nell'ambito degli aiuti umanitari dei paesi in via di sviluppo;

d) per i genitori dei bambini ricoverati per interventi chirurgici infantili è previsto il sostentamento in denaro per la permanenza in Italia. In caso di decesso dei bambini è previsto un contributo per il ritorno nel paese di origine del defunto e dei suoi cari;

e) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie mediche. Le suddette borse saranno assegnate a persone di modesta condizione economica, o provenienti da paesi in via di sviluppo, in base a titoli scolastici ed accademici posseduti, ai titoli scientifici eventualmente acquisiti ed al lavoro di ricerca già svolto.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero dei soci.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- di recedere in qualsiasi momento

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

ART- 7 (Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro

neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni momento senza oneri dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'Assemblea degli associati entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione mediante raccomandata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e l'organo di Revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ai componenti del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Agli associati Enti del Terzo settore è attribuito un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio/rendiconto di esercizio, la relazione di missione e/o il bilancio sociale, quando previsto;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- fissare l'ammontare del contributo associativo
- approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 75% degli associati.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di **3** ad un massimo di **5** componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente*, rimangono in carica per la durata di **3 esercizi** e possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-presidente.



Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno **8 (otto) giorni*** prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, **entro 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio sociale
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di dicembre
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio stesso.

ART. 15 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Comitato direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il comitato direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.



ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

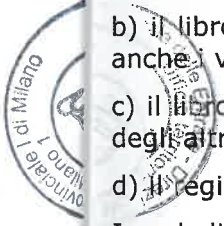
ART. 18 **(Collegio dei Garanti)**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro **30 giorni** dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Scritture contabili)

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

Nei medesimi termini di cui al 3° capoverso, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Nei medesimi termini di cui al precedente articolo, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali..

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Stefano Mussi



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 07/07/2024 Serie 3 N. 4463

Con € //

IL FUNZIONARIO

Stefano MUSSI (*)

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale, Angela Calò